

53539

30 OTT. 2019



Città di Modica

Collegio dei Revisori Legali

Al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio
Al P.O. del II settore-Finanze
All'Ufficio Protocollo

Verbale n. 46/2019 del 29/10/2019

Oggetto: Riassetto della società partecipata "Servizi per Modica s.r.l.", riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. (art. 4, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 11:00, presso gli uffici della Ragioneria del Comune di Modica, si riunisce il Collegio dei Revisori Legali dell'Ente, giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 84 del giorno 19/09/2016, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giallongo Angelo – qualifica Presidente;
- il Revisore Immormino Fabrizio – qualifica Componente;
- il Revisore Polara Carmelo – qualifica Componente.

Il Collegio

Premesso che

- con comunicazione a mezzo pec del 21/10/2019 è stata trasmessa la delibera di G.M. n. 271/2019 e la relativa proposta di deliberazione consiliare di cui all'oggetto, sulla quale si richiede l'espressione del parere del collegio, circa il riassetto della società partecipata "Servizi per Modica s.r.l.", attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- l'Ente è socio unico della società Servizi per Modica s.r.l., alla quale sono affidati diversi servizi dettagliatamente esplicitati nella proposta e nella delibera di G.M. sopra detta.

Considerato che

- l'Ente, con tale riorganizzazione intende realizzare un risparmio di spesa come segue:
 - *Un primo risparmio che si intende raggiungere è quello di natura fiscale.* A tal proposito si rappresenta che l'art. 10, comma 2, DPR n. 633/72, ha introdotto l'esenzione da IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi



Città di Modica

Collegio dei Revisori Legali

comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Tale circostanza si staglia come motivazione economica principale a supporto del programma di riordino della società partecipata dal Comune di Modica come illustrato nella delibera di G.M. e nella proposta. Secondo le indicazioni fornite all'Ente si consentirebbe di avere, sulla base del contratto di servizio attualmente in essere, un risparmio massimo raggiungibile pari a circa € 300.000,00 (Euro trecentomila/00). Tale obiettivo verrebbe perseguito per il tramite, in prima battuta, della costituzione di una Srl che avrebbe quale oggetto sociale la gestione e la conduzione del depuratore e dei servizi ad esso collegati, cui seguirebbe a stretto giro, la costituzione di una Società consortile la cui compagine sociale sarebbe costituita per la quasi totalità del capitale sociale dal Comune di Modica e per la residua parte dalla Srl di cui sopra;

- *L'ulteriore risparmio che l'Ente intende perseguire attiene alla sfera contrattualistica. E' intendimento, infatti, intervenire sugli assetti organizzativi al fine della razionalizzazione della contrattualistica sul personale, la cui voce di costo raggiunge un'incidenza del 75% sull'ammontare dei ricavi, nell'attuale bilancio della Servizi per Modica s.r.l.. Tale risparmio si può ottenere, come indicato dall'Amministrazione:*

- 1) definendo in sede di trasferimento accordi collettivi, in deroga all'art. 2112 c.c., per il passaggio del personale alle nuove società chiamate alla gestione delle attività oggi in capo alla "Servizi per Modica s.r.l." con condizioni economico e normative differenti, utilizzando tutti i sistemi di riduzione del costo del lavoro e di compressione del cuneo fiscale anche con forme di welfare aziendale;
- 2) applicando per singola società un unico contratto collettivo nazionale al fine di uniformare i trattamenti economici e normativi, tra i lavoratori presenti;
- 3) razionalizzando la gestione del personale attraverso un monitoraggio continuo del costo del lavoro con definizione entro il 31 ottobre di ogni anno di un budget preventivo con controllo periodico per consentire alla Direzione aziendale di tenere sotto controllo i costi indiretti e differiti (istituti contrattuali, ferie, permessi, assenteismo etc....);
- 4) definendo un accordo di rete tra le due società ex L. 33/2009 per introdurre forme di collaborazione tra società anche in tema di utilizzo efficace dei rapporti di lavoro fra di esse.

Ciò detto, il Collegio rappresenta quanto segue:

- Negli ultimi anni, il legislatore ha posto alcuni freni alla creazione e al mantenimento di enti partecipati, in quanto spesso usati come strumento elusivo dei vincoli di finanza pubblica o, comunque, rivelatisi inefficienti e non in grado di fornire realmente un miglior servizio;



Città di Modica

Collegio dei Revisori Legali

- La Corte dei Conti nella deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG sul tema, ha sottolineato la necessità di effettuare idonee analisi comparative dei costi attuali e potenziali con riferimento alle diverse scelte gestionali/organizzative che si profilano per gli enti;
- L'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 recita: *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o externalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*;
- Nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del TUEL, tra le misure previste dal legislatore al fine di assicurare un graduale riequilibrio finanziario, l'ente è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa, operando non solo una verifica e valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente, ma anche della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e i relativi costi ed oneri che siano a carico del bilancio dell'ente (art. 243-bis comma 8, lett. f, del TUEL). Ogni valutazione sul riassetto organizzativo delle partecipate deve essere operata al fine di assicurare il rispetto del piano di riequilibrio finanziario;
- L'amministrazione deve inviare l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- L'Amministrazione deve esercitare una verifica costante e periodica sull'andamento della gestione, in modo che l'attività delle partecipate sia retta da criteri manageriali rivolti alla soddisfazione delle esigenze degli utenti, mediante la predisposizione di un servizio pubblico qualitativamente migliore e contestualmente in grado di raggiungere e mantenere nel tempo le sue condizioni di economicità. Il costo complessivamente sostenuto per l'ottenimento di un dato servizio attraverso il modello organizzativo in house deve risultare "congruo" rispetto ai valori di mercato, sicché i servizi devono avere un costo complessivo raffrontabile con i valori di mercato;
- Il riassetto e la riorganizzazione del personale che il cessionario, nell'acquisizione del ramo d'azienda, deve mantenere ai dipendenti tutti i diritti acquisiti inerenti all'anzianità di servizio ed



Città di Modica

Collegio dei Revisori Legali

eventuali riconoscimenti derivanti da accordi individuali precedenti, oltre a quelli migliorativi concessi per usi aziendali in atto con il precedente datore di lavoro; il cessionario è, infatti, tenuto ad applicare ai dipendenti i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, ma solo fino alla loro scadenza, salvo che questi non siano già stati sostituiti da altri contratti collettivi applicati nell'impresa del cessionario con contratti collettivi del medesimo livello (precisazione inserita dal D. Lgs. 18/2001). L'eventuale sostituzione del contratto deve essere prontamente e preventivamente comunicata ai sindacati affinché possa essere attuata un'armonizzazione, nel caso in cui i nuovi contratti risultino peggiorativi rispetto a quelli applicati dall'azienda cedente;

- I risparmi di costo derivanti all'ente dal riassetto in esame sono in parte legati alla definizione di nuovi contratti collettivi per i lavoratori trasferiti in deroga all'art. 2112 c.c., e la mancata realizzazione di tale obiettivo comporterebbe il venir meno di tali risparmi.

Visti

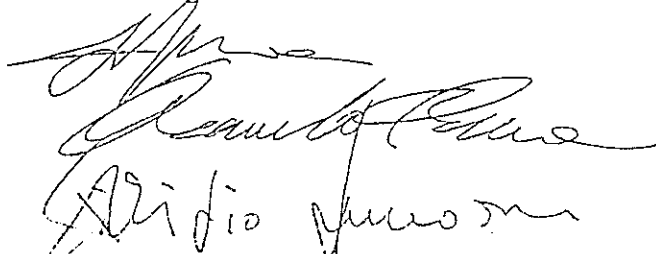
1. le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 267/2000 e nel D.lgs. 175/2016, lo Statuto dell'Ente, il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
2. il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore proponente;

Tutto ciò premesso, considerato e visto

Il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto a condizione che:

- sia verificata la corretta applicazione della normativa di cui all'art. 10, comma 2 DPR. 633/72;
- sia concordata, preventivamente, con i dipendenti oggetto di trasferimento la deroga di cui all'art. 2112 c.c.;
- l'ente eserciti un controllo analogo serio e puntuale sulla scorta del D. Lgs. 175/2016;
- l'Ente valuti la convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o externalizzata dei servizi affidati;
- l'amministrazione invii l'atto deliberativo di cui in oggetto di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e di attenersi, ancorché non vincolanti, alle disposizioni dei predetti organismi;
- l'Ente tenga in considerazione le raccomandazioni fatte dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti Sicilia, in ordine alle società partecipate sul piano di riequilibrio approvato, in relazione alla razionalizzazione dei costi delle stesse.

Il Collegio dei Revisori


4